Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Venerdì, 18 giugno 1926 — Numero 140

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1295.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. 992.

Riordinamento della Regia scuola di avviamento per lavori femminili di Volterra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1162, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale femminile di Volterra;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo detto, registro n. 2, foglio n. 277, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto-legge 31 marzo 1923, n. 363;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Pisa del 23 marzo 1926;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale femminile di Volterra è riordinata quale scuola femminile di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per lavori donneschi.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nel laboratorio per lavori donneschi e per economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due maestre.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 48,000;

il comune di Volterra, con L. 8000;

la provincia di Pisa, con L. 11,400;

la Camera di commercio di Pisa, con L. 1000;

il Regio conservatorio di S. Pietro in Volterra, con L. 4000.

Il comune di Volterra resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 95. — COOP.

Numero di pubblicazione 1296.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 989.

Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1925-26 ed autorizzazione di spese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 726, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868, 869 e 870;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, nonchè in quelli della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per le finanze.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro per le finanze.

Nei bilanci delle poste e telegrafi e dei servizi telefonici sono introdotte le variazioni indicate nella tabella *D* predetta.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze:

a) L. 2,000,000 per il completamento degli impianti doganali allo scalo in via Farini a Milano, da stanziare in bilancio in due rate uguali di L. 1,000,000 ciascuna per ognuno dei due esercizi 1925-26 e 1926-27.

b) L. 2,000,000 per il completamento dei lavori di restauro del Palazzo Venezia in Roma, da stanziare per lire 1,500,000 nell'esercizio 1926-27 e per L. 500,000 nell'esercizio 1927-28.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 6.

Il limite degli impegni che le Ferrovie dello Stato sono autorizzate a contrarre ai sensi del R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, è elevato da L. 47,000,000 a L. 48,500,000, per le maggiori spese di dogana relative alle locomotive tedesche ritirate in conto riparazioni.

La somma stessa sarà inscritta nei modi e nelle forme previste dall'art. 2 del predetto R. decreto 8 maggio 1924, numero 697.

Art. 7.

Il fondo che ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 5 marzo 1925, n. 342, può essere investito nelle scorte di generi di pertinenza della gestione, per il rifornimento, a pagamento, di viveri ai personali dipendenti dal Ministero delle comunicazioni, è elevato a L. 15,000,000. Tale somma è compresa nell'importo del fondo di dotazione del magazzino delle Ferrovie dello Stato.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 100. — COOP.

TABELLA *A*.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 18. — Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse all'industria privata, ecc.	L. 32,500,000.—

In diminuzione:

Cap. n. 286-*bis*. — Versamento da parte dell'azienda, ecc.	L. 768,143.62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Cap. n. 43. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento	L. 550,458.70
Cap. n. 53. — Spese per l'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	» 20,000.—
Cap. n. 54. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio	» 40,000.—
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per i corsi premilitari - Premi agli istruttori	» 350,000.—
Cap. n. 84. — Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze, ecc.	» 50,000.—
Cap. n. 99. — Spese di commissione, di cambio, ecc.	»(a)50,000,000.—
Cap. n. 101-*ter*. — Indennità di soggiorno all'estero, missioni e spese d'ufficio pei vice-ispettori, ecc.	» 20,000.—
Cap. n. 106. — Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate, ecc.	» 10,000.—
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	» 70,000.—
Cap. n. 121. — Spese casuali	» 10,000.—
Cap. n. 126. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	» 709,000.—
Cap. n. 138. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Catasto)	» 100,000.—
Cap. n. 154-*bis*. — Spese riguardanti la gestione del deposito generale del bollo, ecc.	» 200,000.—
Cap. n. 160. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc., della tassa di bollo sugli scambi, ecc.	» 1,000,000.—

(*a*) Alle eventuali maggiori occorrenze sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Cap. n. 180. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni, ecc. (Demanio) . . . . L. 5,000.—

Cap. n. 192. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . . » 500,000.—

Cap. n. 193. — Spese per registri, moduli, ecc. . . . . . . » 1,500,000.—

Cap. n. 204. — Indennità di missione, ecc., pei servizi dell'Officina, delle cartiere, ecc. . . . . » 60,000.—

Cap. n. 205. — Mercedi, cottimi, premi, ecc. (Officina carte-valori) » 100,000.—

Cap. n. 215. — Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto, ecc. . . . . » 10,000.—

Cap. n. 219-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento ai funzionari dello Stato, esclusi quelli dell'Amministrazione delle imposte dirette, appartenenti alle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte medesime . . . . » 350,000.—

Cap. n. 222. — Fitto di locali (imposte dirette) . . . . . . » 50,000.—

Cap. n. 267. — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc. . . » 17,000.—

Cap. n. 286. — Indennità di tramutamento di giro, ecc. (Tabacchi) » 150,000.—

Cap. n. 287. — Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture, ecc. . . . . » 4,000,000.—

Cap. n. 294. — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, ecc. (Tabacchi) . . . . » 1,400,000.—

Cap. n. 296 — Manutenzione, adattamento, miglioramento, ecc. dei fabbricati in servizio dell'Azienda dei tabacchi . . . . . » 200,000.—

Cap. n. 303. — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Sali) . » 20,000.—

Cap. n. 304. — Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline, ecc. . . . . » 200,000.—

Cap. n. 309. — Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, ecc. . . . . » 800,000.—

Cap. n. 329. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. (Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto) . . . . » 3,000.—

Cap. n. 337-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e per il funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (art. 10 primo comma, ed art 11 del R. decreto 5 agosto 1925, n. 1636) . . . . » 50,650,000.—

Cap. n. 362-*bis* (modificata la denominazione). — Spese per l'ammortizzazione e per l'anticipata estinzione delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni da questa concesse alle Casse provinciali di credito agrario, ecc. . . . . . . » 1,040,000.—

Cap. n. 394-IV. — Spese per il funzionamento, ecc. . . . . . » 30,000.—

Cap. n. 394-V. — Contributo straordinario, ecc. . . . . . . » 15,000.—

Cap. n. 445-*ter*. — Costruzione in Roma della caserma per la Milizia volontaria sicurezza nazionale . . . . » 1,000,000.—

Cap. n. 499. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . » 500,000.—

Cap. n. 504. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati . » 400,000.—

Cap. n. 710 (aggiunto, in conto competenza). — Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. . . . . » 100,000.—

Cap. n. 718 (aggiunto, in conto competenza). — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, ecc., per lavori di revisione delle contabilità, ecc., da effettuarsi presso la Ragioneria centrale del debito pubblico . . . . » 20,000.—

Cap. n. 751 (aggiunto, in conto competenza). — Acquisti eventuali di stabili . . . . » 25,200.—

Cap. n. 754 (aggiunto, in conto competenza). — Spese di riordinamento della biblioteca del Ministero . . . . » 40,000.—

Cap. n. 779 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, ecc. » 100,000.—

Totale . . . L. 116,414,658.78

In diminuzione:

Cap. n. 64. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . L. 1,000,000

Cap. n. 208. — Personale di ruolo degli ispettori, ecc. (Imposte dirette) . . . . » 4,000,000

Cap. n. 219. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. » 250,000

Cap. n. 284. — Premi per servizi inerenti alla scoperta, ecc. . » 10,000

Cap. n. 328. — Spese e rimunerazioni per le estrazioni, ecc. (Lotto) » 60,000

Cap. n. 460. — Indennità temporanea ai salariati dell'Azienda delle privative . . . . » 500,000

Cap. n. 486. — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi, ecc. . . . . » 400,000

Cap. n. 503. — Indennità temporanea mensile, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . » 400,000

Cap. n. 546-*bis*. — Anticipazione all'Alto Commissario, ecc. . . » 20,650,000

Cap. n. 552. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . » 3,000

Totale . . . L. 27,273,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . L. 20,000

Cap. n. 20. — Indennità di tramutamento, di supplenza, ecc. . . » 250,000

Cap. n. 38. — Spese per indennità e trasferte a funzionari, ecc. . » 400,000

Cap. n. 42. — Spese di missione e di trasferimento, ecc. . . . » 100,000

Cap. n. 45. — Spese pel mantenimento dei detenuti, ecc. . . . » 2,500,000

Totale . . . L. 3,270,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento e primo stabilimento, ecc. L. 400,000

Cap. n. 22. — Viaggi in corriere, ecc. . . . . » 75,000

Cap. n. 23. — Missioni politiche, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 27. — Spese per dragomanni, guardie, ecc. . . . . . » 50,000

Cap. n. 28. — Spese di posta, ecc. . . . . » 75,000

Cap. n. 29. — Spese eventuali, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 31. — Sussidi vari, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 58-IX (di nuova istituzione). — Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla VIII Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra » 200,000

Totale . . . L. 925,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 20. — Sovvenzioni e rimborsi di spese per congressi, ecc. L. 17,790

Cap. n. 32. — Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia, ecc. . . . . » (a) 4,907,000

Cap. n. 34. — Contributo straordinario dello Stato, ecc. . . . » (a) 500,000

Totale . . . L. 5,424,790

(a) Alle corrispondenti variazioni da introdurre nei bilanci delle Colonie sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze.

In diminuzione:

Cap. n. 42-*ter*. — Versamento al tesoro dello Stato delle rate trimestrali, ecc. . . . L. 2,000,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per telegrammi di Stato . . . L. 20,000
Cap. n. 7. — Indennità e spese, ecc. . . . » 15,000
Cap. n. 11. — Sussidi, ecc. . . . » 10,000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il riordinamento ed il funzionamento della biblioteca del Ministero . . . » 23,000
Cap. n. 36. — Sussidi a vedove ed orfani minorenni, ecc. . . » 20,000
Cap. n. 57. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . » 25,000
Cap. n. 68. — Assegni fissi a convitti nazionali, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 82. — Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore, ecc. . » 195
Cap. n. 97. — Spese per la tutela e l'incremento dell'arte, ecc. » 100,000
Cap. n. 113. — Galleria nazionale d'arte moderna, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per urgenti lavori di restauro all'ex Palazzo Architi in Milano, adibito a sede del Real collegio delle fanciulle . . . . » 140,000
Cap. n. 167-XI (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nella spesa per la pubblicazione degli atti del Convegno nazionale . . . » 30,000
Cap. n. 178 (aggiunto, in conto competenza) — Indennità al personale collocato a riposo o dispensato dal servizio, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 302 (aggiunto, in conto competenza). — Lavori di restauro, ecc. . . . » 178,000

Totale . . . L. 761,195

In diminuzione:

Cap. n. 7-*bis*. — Congressi, mostre, esposizioni, ecc. . . . L. 23,000
Cap. n. 51. — Spese per l'assistenza educativa, ecc. . . . » 95,000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 56. — Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni, ecc. . . . » 20,000
Cap. n. 67. — Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, ecc. . . . » 300,000
Cap. n. 96. — Pensionato artistico, ecc. . . . » 40,000
Cap. n. 102. — Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti, Uffici delle licenze, ecc. . . . » 400,000
Cap. n. 118. — Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte . . . » 800
Cap. n. 124. — Spese per fitto di locali, ecc. . . . » 10,000
Cap. n. 131. — Retribuzioni al personale straordinario, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 132. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 163. — Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. » 100,000

Totale . . . L. 1,188,800

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 2. — Ministero - Manutenzione, riparazione, ecc. . . L. 50,000
Cap. n. 6. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . » 350,000
Cap. n. 8. — Telegrammi da spedirsi all'interno e all'estero, ecc. . » 1,500,000
Cap. n. 10. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 13. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . » 100,000
Cap. n. 14. — Spese casuali . . . » 30,000
Cap. n. 22. — Fitto di locali per gli Archivi di Stato . . » 6,000
Cap. n. 27. — Retribuzione per il servizio di copia, ecc. . . » 80,000
Cap. n. 38. — Spese di cura e mantenimento di ammalati, ecc. . » 500,000
Cap. n. 43. — Abbonamento, impianto e manutenzione, ecc. . . » 2,000
Cap. n. 47. — Fondo da concedersi esclusivamente in comune, ecc. » 400,000
Cap. n. 54. — Provvedimenti profilattici in casi di endemie o di epidemie, ecc. . . . » 200,000
Cap. n. 55. — Spese per pubblicazioni, arredi e materiali, ecc. . » 3,000
Cap. n. 57. — Spese per stazioni sanitarie - Lavori, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 59. — Assegni ed indennità per la visita del bestiame, ecc. » 15,000
Cap. n. 73. — Spese per la scuola di polizia scientifica, ecc. . . » 20,000
Cap. n. 78. — Acquisto, manutenzione, riparazione, ecc. . . . » 50,000
Cap. n. 79. — Acquisto, funzionamento, manutenzione o noleggio, ecc. » 290,000
Cap. n. 86. — Abbonamento, impianto o manutenzione dei telefoni, ecc. . . . » 400,000
Cap. n. 89. — Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. . . » 100,000
Cap. n. 92. — Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe, ecc. . . . » 5,000,000
Cap. n. 93. — Spese per i domiciliati coatti, ecc. . . . » 500,000
Cap. n. 110-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità per l'applicazione delle leggi elettorali politiche 15 febbraio 1925, n. 122 e 22 novembre 1925, n. 2125 . . . » 300,000
Cap. n. 168 (aggiunto, in conto competenza). — Rimborso all'ospedale civico di Fiume per spese di spedalità, ecc. . . . » 1,200,000
Cap. n. 176 (aggiunto, in conto competenza). — Sgombro del materiale sanitario, degli hangars, ecc. . . . » 150,000
Cap. n. 212 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo dello Stato al Comitato olimpico internazionale, ecc. . . . » 300,000

Totale . . . L. 11,696,000

In diminuzione:

Cap. n. 45. — Sussidi alle condotte ostetriche da erogare, ecc. . L. 20,000
Cap. n. 51. — Spese per assistenza educativa agli anormali . . » 70,000
Cap. n. 69-*bis*. — Premi per operazioni di polizia attiva, ecc. . » 500,000
Cap. n. 70. — Premi ai militari dell'arma dei Reali carabinieri, ecc. » 200,000
Cap. n. 71. — Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 72. — Spese d'ufficio per l'arma dei Reali carabinieri, ecc. » 30,000
Cap. n. 77. — Premi ai Reali carabinieri, ai sottufficiali, guardie, ecc. » 70,000
Cap. n. 79-*bis*. — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc. . . . » 200,000
Cap. n. 82. — Fitto di locali per gli uffici, ecc. . . . » 350,000
Cap. n. 116-*bis*. — Spese per la visita in Italia di Commissioni, ecc. » 20,000

Totale . . . L. 1,560,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 19. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . L. 100,000
Cap. n. 20. — Spese per il servizio di copiatura a macchina . . » 15,000
Cap. n. 26. — Genio civile e Magistrato alle acque per le Provincie venete, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 29. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 44. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc., nelle Provincie venete e di Mantova . . . . . » 50,000

Totale . . . L. 365,000

In diminuzione:

Cap. n. 8. — Trasferte e competenze al personale di sorveglianza ecc. L. 40,000
Cap. n. 10. — Capi cantonieri e cantoniere delle strade nazionali, ecc. » 275,000
Cap. n. 22. — Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazioni, ecc. . . . . . » 50,000

Totale . . . L. 365,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in aspettativa per riduzioni di quadri (R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938) . . . . . L. 120,000
Cap. n. 54. — Stipendi, ecc. . . . . . » 8,000

Totale . . . L. 128,000

In diminuzione:

Cap. n. 47. — Indennità temporanea mensile, ecc. . . . . L. 52,500
Cap. n. 48. — Assegni di aspettativa, ecc. . . . . » 38,000
Cap. n. 52. — Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, ecc. . » 35,000
Cap. n. 53. — Ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria, ecc. . . . . . » 2,500

Totale . . . L. 128,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 10. — Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio, ecc. . . . . . L. 70,000
Cap. n. 11. — Spese casuali . . . . . » 60,000
Cap. n. 12. — Spese di manutenzione ordinaria, ecc. . . . » 200,000
Cap. n. 17. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc. . . » 6,500,000
Cap. n. 18. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . . » 4,500,000
Cap. n. 19. — Indennità militare agli ufficiali, ecc. . . . » 5,000,000
Cap. n. 23. — Indennità e spese di viaggi, ecc. . . . . » 6,000,000
Cap. n. 24. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . . . . » 600,000
Cap. n. 26. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 28. — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . » 250,000
Cap. n. 29. — Istituto geografico militare, ecc. . . . . L. 80,000
Cap. n. 30. — Spese generali dei corpi, ecc. . . . . » 6,000,000
Cap. n. 31. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali . . . » 60,000
Cap. n. 33. — Corredo alle truppe, ecc. . . . . » 44,000,000
Cap. n. 34. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . . » 42,000,000
Cap. n. 35. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . » 4,000,000
Cap. n. 36. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . » 4,000,000
Cap. n. 39. — Allestimento, manutenzione, rinnovazione di armi, ecc. » 9,000,000
Cap. n. 41. — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. . . . » 1,500,000
Cap. n. 44. — Spese di trasporto di materali, ecc. . . . » 5,000,000
Cap. n. 47. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc. . . » 30,000
Cap. n. 48. — Spese per l'educazione fisica e sportiva, ecc. . . » 300,000
Cap. n. 50 (modificata la denominazione). — Spese per risarcimento di danni alle persone ed alle proprietà cagionati in servizio, per circostanze di forza maggiore o per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 53. — Tiro a segno nazionale, ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 57. — Carabinieri Reali Ufficiali, ecc. . . . . » 1,200,000
Cap. n. 63. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . . . . » 4,000,000
Cap. n. 67. — Indennità temporanea al personale civile, ecc. . . » 2,000,000
Cap. n. 68. — Indennità temporanea agli ufficitali, ecc. . . . » 6,000,000

Totale . . L. 152,950,000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo, ecc. . . . L. 800,000
Cap. n. 2. — Ministero o Stato maggiore centrale, ecc. . . . » 1,200,000
Cap. n. 15. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 40. — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . . . » 12,000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. . » 3,950,000
Cap. n. 45. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc. . . . » 1,300,000
Cap. n. 49. — Spese per l'istruzione premilitare . . . . » 350,000
Cap. n. 58. — Impiegati civili addetti alle legioni, ecc. . . . » 200,000
Cap. n. 59. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. . » 28,000,000
Cap. n. 60. — Indennità militare agli ufficiali, ecc. . . . » 1,000,000
Cap. n. 61. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti, ecc. . » 1,500,000
Cap. n. 62. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . . . . » 2,000,000
Cap. n. 64. — Spese generali delle legioni carabinieri, ecc. . . » 1,300,000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. . » 1,500,000

Totale . . . L. 43,312,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento delle navi, ecc. . . . . . . L. 25,000
Cap. n. 41-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il Comitato superiore tecnico per i servizi elettrici e delle comunicazioni elettriche . » 36,000
Cap. n. 46. — Premi per lavori e studi . . . . » 9,000
Cap. n. 49. — Istituti di marina, ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 74. — Mercedi giornaliere, cottimo, ecc. . . . . » 2,700,000
Cap. n. 90-VIII (di nuova istituzione). — Arredamenti per il gruppo scuole del C. R. E. a Pola . . . . . » 1,200,000

Cap. n. 90-IX (di nuova istituzione). — Saldo di spese residue per indennità di rappresentanza agli ufficiali di marina per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . L. 45,000

Cap. n. 90-X (di nuova istituzione). — Saldo di spese residue per istituti di marina per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . » 515,000

Totale . . . L. 5,030,000

In diminuzione:

Cap. n. 35. — Corpo Reale equipaggi, ecc.	L.	500,000
Cap. n. 66. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	3,294,000
Cap. n. 72. — Materiali per lavori di manutenzione, ecc.	»	12,000
Cap. n. 90-VII. — Aumento delle dotazioni, ecc.	»	1,200,000
Totale	L.	5,006,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese casuali	L.	50,000
Cap. n. 17. — Ufficiali in posizione ausiliaria	»	5,000
Cap. n. 23. — Viveri alla truppa, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 24. — Casermaggio, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 25. — Costruzione, manutenzione, ecc.	»	3,153,000
Totale	L.	9,208,000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni, ecc.	L.	10,000
Cap. n. 2. — Personale civile, ecc.	»	100,000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità per gli addetti, ecc.	»	50,000
Cap. n. 9. — Sussidi e compensi, ecc.	»	93,000
Cap. n. 10. — Risarcimento di danni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 16. — Ufficiali della Regia aeronautica	»	540,000
Cap. n. 18. — Corpo equipaggi - Regia aeronautica	»	1,040,000
Cap. n. 19. — Indennità varie	»	260,000
Cap. n. 22. — Vestiario, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 26. — Costruzione, riparazione, ecc.	»	12,000
Cap. n. 35. — Spese relative al traffico aereo, ecc.	»	4,515,000
Cap. n. 36. — Indennità caro-viveri, ecc.	»	500,000
Totale	L.	9,220,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di operosità, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	21,000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	124,000
Cap. n. 12. — Manutenzione di locali, ecc.	»	30,000
Cap. n. 122. — Corso d'insegnamento agli aspiranti verificatori, ecc.	»	4,000
Cap. n. 126. — Retribuzione al personale assunto, ecc.	»	5,000
Cap. n. 127. — Spese per traduzioni, ecc.	»	7,000
Cap. n. 170. — Spese per la sopraelevazione di un piano, ecc.	»	200,000
Totale	L.	411,000

In diminuzione:

Cap. n. 24. — Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	L.	5,000
Cap. n. 39. — Spese per i consorzi antifillosserici, ecc.	»	10,500
Cap. n. 50. — Spese di ogni genere, ecc.	»	7,500
Cap. n. 70. — Spese ordinarie per l'applicazione, ecc.	»	30,000
Cap. n. 76. — Spese dell'azienda dei Regi tratturi, ecc.	»	10,000
Cap. n. 83. — Spese per l'esecuzione delle leggi sui demani, ecc.	»	3,000
Cap. n. 87. — Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri, ecc.	»	12,000
Cap. n. 89. — Inchieste, studi e rilevazioni, ecc.	»	20,000
Cap. n. 105. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	2,000
Cap. n. 113. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	»	5,000
Cap. n. 123. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione, ecc.	»	4,000
Cap. n. 128. — Contributi ad unioni internazionali, ecc.	»	22,000
Cap. n. 129. — Studi e ricerche di carattere statistico	»	200,000
Cap. n. 177. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	80,000
Totale	L.	411,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e dell'interno.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 174 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti	L.	140,000
Cap. n. 181 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare degli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti	»	700,000
Cap. n. 198 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media degli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti	»	120,000
Cap. n. 212 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per la educazione fisica degli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti	»	35
Cap. n. 215 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti di educazione, i collegi, e gli istituti dei sordomuti per gli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti	»	2,250
Cap. n. 218 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore per gli esercizi finanziari 1924-25 e precedenti.	»	100,000
Cap. n. 272 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le biblioteche e per gli Istituti e Corpi scientifici e letterari, degli esercizi 1924-25 e precedenti	»	20,000
Cap. n. 277 (aggiunto, modificata la denominazione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli esercizi 1924-25 e precedenti	»	210,000
Totale	L.	1,292,285

In diminuzione:

Cap. n. 9 — Indennità di trasferimento	L. 800,000
Cap. n. 135. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, ecc.	» 235,000
Cap. n. 136. — Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, ecc.	» 80,000
Cap. n. 138. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, ecc.	» 1,390,000
Cap. n. 141. — Contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui prestiti, ecc.	» 45,000
Cap. n. 146. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, ecc.	» 200,000
Cap. n. 147. — Concorso dello Stato per il pagamento, ecc.	» 50,000
Totale	L. 2,800,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In diminuzione:

Cap. n. 155 (aggiunto). — Premi di operosità, ecc.	L. 300,000
Cap. n. 172 (aggiunto). — Contributo nelle spese di assistenza	» 800,000
Cap. n. 182 (aggiunto). — Armamento per il Corpo, ecc.	» 1,000
Cap. n. 183 (aggiunto). — Spese di cura della Regia guardia, ecc.	» 1,000
Totale	L. 1,102,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *D.*

Variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1925-26.

1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

A). — *Entrata.*

In aumento

Cap. n. 1. — Prodotti della rete		L. 150,500,000
Cap. n. 6. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		» 1,000,000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessori		» 3,000,000
Cap. n. 9-*bis* — Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione		» 1,800,000
Cap. n. 17. — Ricuperi di carattere generale		» 10,000,000
Cap. n. 20. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori uso od esuberanti		» 2,000,000
Cap. n. 22 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		» 2,000,000
Cap. n. 24. — Passeggeri		» 1,300,000
Cap. n. 25. — Merci		» 450,000
Cap. n. 30. — Introiti ricuperi dei servizi di navigazione libera		» 600,000
Cap. n. 40-*bis*. — Prelievo dell'avanzo della gestione		» 17,500,000
a) prelievo della quarta parte dell'avanzo, art. 2, lett. *a*) del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932	L. 12,500,000	
b) prelievo per la sistemazione della linea Anzio-Nettuno (R. decreto 9 maggio 1926, n. 840)	» 5,000,000	
Cap. n. 41. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		» 4,750,000
E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	L. 4,750,000	
Totale		L. 194,160,000

In diminuzione:

Cap. n. 11. — Proventi eventuali	L. 6,000,000
Cap. n. 18. — Ricuperi dei servizi	» 10,000,000
Totale	L. 16,000,000

B) — *Spesa.*

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (servizi della Direzione generale)		L. 2,500,000
Cap. n. 3. — Personale (servizio movimento e traffico)		» 28,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (idem)		» 4,000,000
Cap. n. 6. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		» 4,000,000
Cap. n. 7. — Personale (servizio materiale e trazione)		» 17,500,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti (idem)		» 9,500,000
Cap. n. 11. — Forniture, spese ed acquisti (servizio lavori)		» 2,000,000
Cap. n. 14. — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto)		» 1,500,000
Cap. n. 15. — Manutenzione materiale rotabile (idem)		» 1,000,000
Cap. n. 16. — Manutenzione della linea		» 300,000
Cap. n. 18. — Forniture, spese ed acquisti (navigazione dello stretto di Messina)		» 400,000
Cap. n. 19. — Contributi al fondo pensioni e sussidi		» 15,000,000
Cap. n. 20. — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita)		» 1,200,000
Cap. n. 22. — Gratificazioni al personale		» 3,000,000
Cap. n. 24. — Spese per il servizio sanitario		» 1,500,000
Cap. n. 25. — Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi		» 1,600,000
Cap. n. 26. — Imposte e tasse		» 1,500,000
Cap. n. 28. — Affitto, adattamenti e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino		» 500,000
Cap. n. 29. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		» 1,200,000
Cap. n. 30. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		» 3,000,000
Cap. n. 32. — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni		» 12,500,000
Cap. n. 32-*bis*. — Spese per il « Dopo lavoro ferroviario », ecc.		» 800,000
Cap. n. 34. — Spese per il servizio degli autoveicoli		» 1,000,000
A) Personale	L. 300,000	
B) Spese diverse, ecc.	» 700,000	
Cap. n. 36. — Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino, e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori		» 12,000,000
Cap. n. 36-*ter*. — Spese diverse		» 8,250,000
Cap. n. 37. — Servizi accessori ad impresa od in economia		» 1,600,000
Cap. n. 38. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri		» 200,000
Cap. n. 38-*bis*. — Magazzini generali di Fiume - Spese di esercizio.		» 600,000
Cap. n. 39. — Personale (Navigazione con le isole)		» 1,400,000
Cap. n. 42. — Ancoraggi e spese portuali		» 640,000
Cap. n. 45. — Personale (Navigazione libera)		» 130,000
Cap. n. 46. — Forniture, spese ed acquisti (Idem)		» 1,000,000
Cap. n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile		» 4,750,000
Cap. n. 53. — Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia)		» 780,000
a) lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	L. 730,000	
b) rinnovamento della parte metallica dell'armamento	» 50,000	

Cap. n. 67. — Versamento dell'avanzo della gestione . . . . L. 50,000,000
a) al Tesoro . . . . L. 32,500,000
b) alla parte straordinaria (art. 2, lettera a) del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) . . . . . . » 12,500,000
c) alla parte straordinaria per la sistemazione della linea Anzio-Nettuno (R. decreto 9 maggio 1926, n. 840). » 5,000,000

Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile . . . . » 4,750,000
Cap. n. 72. — Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . » 5,000,000
a) materiale rotabile. . . . . L. 5,000,000

Cap. n. 74. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del cap. 41 A, B e C dell'entrata . . . . » 12,500,000

Totale . . . L. 217,100,000

In diminuzione:

Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile (servizio materiale e trazione) . . . . L. 12,000,000
Cap. n. 10. — Personale (servizio lavori) . . . . » 10,000,000
Cap. n. 31. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . . » 3,500,000
Cap. n. 43. — Noleggio di piroscafi . . . . » 1,000,000
Cap. n. 57. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria . . . . » 12,500,000

Totale . . . L. 39,000,000

2. — Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Entrata.

In diminuzione:

Cap. n. 17-*bis*. — Versamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . . . L. 768,143.52

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 6. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . L. 247,000.—
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . » 2,150,000.—
Cap. n. 9. — Indennità per infortuni sul lavoro, ecc. . . . » 50,000.—
Cap. n. 12. — Spese di medicinali e per visite medico-fiscali . . » 60,000.—
Cap. n. 33. — Spese di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . » 1,020,000.—
Cap. n. 38. — Premi per la vendita carte-valori, ecc. . . . » 500,000.—
Cap. n. 41. — Materiali ed utensili pel servizio della posta, ecc. . » 400,000.—
Cap. n. 56. — Rimborso per lo scambio con l'estero corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 4,000,000.—

Totale . . . L. 8,427,000.—

In diminuzione:

Cap. n. 16. — Indennità temporanea mensile ai fattorini, ecc. . L. 450,000.—
Cap. n. 23. — Indennità per servizio in tempo di notte, ecc. . . » 300,000.—
Cap. n. 27. — Indennità straordinaria agli agenti rurali . . . » 68,000.—
Cap. n. 28. — Spese complementari e straordinarie, ecc. . . . » 725,000.—
Cap. n. 29. — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . » 200,000.—
Cap. n. 34. — Esercizio della Posta pneumatica, ecc. . . . » 450,000.—
Cap. n. 37. — Spese di mantenimento di carrozze postali, ecc. . » 530,000.—
Cap. n. 39. — Rimborsi per la perdita di corrispondenza, ecc. . » 300,000.—
Cap. n. 42. — Rimborso al Provveditorato generale, ecc. . . » 2,389,000.—
Cap. n. 43. — Rimborsi per lo scambio con l'estero, ecc. . . . » 870,000.—
Cap. n. 54-*bis*. — Premi ai telegrafisti scelti, ecc. . . . . . » 150,000.—
Cap. n. 64-*bis*. — Spese di collegamento di enti pubblici, ecc. . . » 1,880,000.—

Cap. n. 64-*ter*. — Spese per la diffusione dei servizi del telegrafo, ecc. . . . . L. 50,000.—
Cap. n. 75. — Istruzione al personale, ecc. . . . . . . » 15,000.—
Cap. n. 79. — Concorso dell'Amministrazione per spese uffici internazionali a Berna, ecc. . . . . » 50,000.—
Cap. n. 93-*bis*. — Versamento al Tesoro della differenza, ecc. . » 768,143.52

Totale . . . L. 9,195,143.52

3. — Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 23. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione, ecc. . . . . L. 803,659.80
Cap. n. 33-*bis*. — Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni, ecc. . . . . » 768,143.52

Totale . . . L. 1,571,803.32

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, ecc. . . . . L. 62,860.60
Cap. n. 13. — Rimborso per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc. . . . . » 200,000.—
Cap. n. 14-*bis*. — Spese per il servizio di recapito degli avvisi telefonici . . . . » 250,000.—
Cap. n. 14-*ter*. — Abbuoni e rimborsi vari . . . . » 100,000.—
Cap. n. 15. — Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi, ecc. . . . . » 190,799.20
Cap. n. 33-*ter*. — Versamento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi della differenza, ecc. . . . . » 768,143.52

Totale . . . L. 1,571,803.32

4. — Fondo per l'emigrazione.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 9. — Tassa sui passaporti, ecc. . . . . L. 240,000
Cap. n. 10. — Tassa sui certificati di chiamata per l'estero . . » 100,000
Cap. n. 21. — Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nella Conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. . . . . » 200,000

Totale . . . L. 540,000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre Amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza, ecc.
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . . . . L. 40,000
Cap. n. 56 (modificata la denominazione). — Indennità al personale di ruolo, straordinario, assimilato e comandato in servizio del Commissariato generale dell'emigrazione ai sensi, ecc.
Cap. n. 58. — Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 61-*ter* (di nuova istituzione). — Lavori nell'edificio della sede centrale del Commissariato generale dell'emigrazione. . . . » 300,000

Totale . . . L. 540,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1297.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 991.

Modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 328, e 10 settembre 1923, n. 2251, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 10 maggio 1923, n. 1151, che stabiliscono le norme per la concessione ad Enti pubblici o privati del servizio dei casellari privati;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1705;

Vista la legge n. 100, del 31 gennaio 1926;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di meglio disciplinare le norme stesse, al fine di renderle più rispondenti al diritto di privativa da parte dell'Amministrazione postale sulla distribuzione delle corrispondenze e di provvedere ad un più efficace controllo sul funzionamento dei casellari privati;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1926 la concessione ad Enti e a privati dell'esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze, dirette a destinatari diversi, è regolata dalle norme di cui agli articoli seguenti, restando abrogate quelle stabilite dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 10 maggio 1923, n. 1151.

Art. 2.

Gli Enti e privati che desiderino ottenere la concessione di casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali o altri mezzi di pubblicità, devono rivolgere domanda all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'art. 8 del presente decreto, pel tramite della competente Prefettura, che esprimerà sull'accoglimento della domanda, il proprio parere motivato.

Ove il Prefetto esprima parere contrario alla concessione per motivi attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza dei cittadini, la concessione non potrà aver corso.

La concessione è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Non hanno obbligo di presentare la domanda di cui al presente articolo i proprietari delle case di abitazione ed i proprietari od esercenti di alberghi o pensioni che abbiano impiantato un casellario per la distribuzione delle corrispondenze agli inquilini o alle persone che abbiano presso gli inquilini stessi il loro normale recapito, ovvero alle persone alloggiate presso i predetti alberghi o pensioni. Sono esclusi da tale eccezione i proprietari di alberghi diurni.

Art. 3.

Nel decreto di concessione può essere determinata una zona, entro la quale l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi si obblighi a non dare altre analoghe concessioni.

Le concessioni però da accordarsi a coloro che esercitano o eserciteranno il servizio dei casellari come sussidiario dell'industria principale da essi gestita (banche, imprese di pubblicità, agenzie di viaggi, alberghi diurni, ecc.) non sono comprese nelle limitazioni di cui al presente articolo.

Parimenti non sono comprese nelle limitazioni, di cui sopra, le concessioni da accordarsi a coloro che prima della andata in vigore del presente decreto, già esercitavano un servizio di casellario autorizzato a termini del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328.

Art. 4.

Tutti gli Enti o privati che, all'atto dell'andata in vigore del presente decreto, esercitino, comunque, il servizio di cui all'art. 2, devono, entro il termine di due mesi, presentare la domanda di concessione, di cui all'articolo stesso.

Art. 5.

I concessionari non possono in nessun caso usufruire degli impianti dei locali nè del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Valgono, pel servizio dei casellari privati, le medesime norme stabilite dall'Amministrazione delle poste pel servizio delle proprie caselle postali.

E' soltanto concesso che le caselle possano essere date a nolo per qualsiasi periodo di tempo, e che le corrispondenze dirette ai casellari privati possano essere indirizzate al nome del concessionario, preceduto o seguito dal numero della casella. In tal caso, il concessionario è considerato, a tutti gli effetti, quale « destinatario » della corrispondenza.

Il concessionario, deve, comunque, accertarsi delle precise generalità di tutti gli utenti delle caselle e non può affittare le caselle a coloro, cui, a termini delle leggi postali, non possono essere consegnate corrispondenze.

E' vietato ai concessionari di ricevere a mano corrispondenze dirette ad utenti del casellario sulle quali non siano stati preventivamente apposti ed annullati i francobolli rappresentanti l'avvenuto pagamento delle dovute tasse postali.

Art. 6.

Tutti i contratti di noleggio delle caselle eseguiti dal concessionario devono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente numerato e vistato, in ogni foglio, dall'Amministrazione postale.

Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le precise generalità dell'utente, il di lui domicilio e recapito, il periodo del noleggio e la tassa riscossa.

Art. 7.

Il servizio delle caselle affidato ai concessionari è posto sotto il diretto controllo dell'Amministrazione delle poste; i concessionari sono tenuti, oltre al versamento della cauzione che sarà stabilita dal regolamento, di cui all'art. 8, al pagamento, per ogni utente, anche se di una casella aperta affittata si servano materialmente più abbonati, di un canone corrispondente al 50 per cento di quello che sarebbe dovuto dal casellista per un'analoga casella gestita direttamente dall'Amministrazione, proporzionando alla tariffa mensile i canoni relativi ai noleggi per altri periodi di tempo.

Il prezzo del noleggio delle caselle è stabilito dal concessionario, senza però che esso possa essere proporzionatamente inferiore a quello stabilito, per un mese, nel momento in cui interviene il noleggio, dall'Amministrazione postale per l'identico servizio da essa direttamente gestito.

Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato di importo non inferiore a quello fissato, nel momento in cui interviene il noleggio, dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse.

Art. 8.

Un regolamento, approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, stabilirà le modalità per le concessioni e per definire i rapporti fra l'Amministrazione postale e i concessionari, nonchè quelle per il controllo dell'Amministrazione sul servizio.

Art. 9.

I concessionari e i loro dipendenti sono soggetti agli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 101, e sono altresì considerati, agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, come addetti al servizio delle poste e dei telegrafi.

Art. 10.

Gli Enti e privati che, all'atto dell'andata in vigore del presente decreto, esercitino il servizio privato di caselle aperte o chiuse e non presentino, entro il termine di due mesi, la domanda stabilita dall'art. 2, devono cessare l'esercizio entro il termine predetto.

Coloro che, comunque, risultino esercenti abusivamente il servizio medesimo, sono puniti con la multa da L. 200 a L. 5000.

Le corrispondenze dirette agli utenti del casellario abusivo, comprese quelle indirizzate al nome dell'esercente, preceduto o seguito dal numero della casella, sono trattenute e distribuite in posta, escludendo per esse il pagamento della sovratassa speciale stabilita per le corrispondenze « Ferme in posta ».

Art. 11.

Ai concessionari, che denuncino un numero di caselle inferiore di quelle effettivamente date a nolo, o, se trattisi di caselle chiuse, di dimensioni inferiori a quelle effettivamente noleggiate, sono applicabili, per decreto Ministeriale, ammende pari al decuplo del canone che avrebbero dovuto corrispondere; in caso di recidiva, oltre all'ammenda, può essere inflitta, per decreto Ministeriale, la revoca della concessione, senza diritto a ricorso in via amministrativa o giudiziaria.

I concessionari, che risultino contravventori alla norma di cui al penultimo capoverso dell'articolo 5 ovvero a quelle di cui all'art. 6, sono puniti coll'ammenda da L. 100 a L. 500, da infliggere per decreto Ministeriale; in caso di recidiva, oltre all'ammenda, può essere inflitta anche per decreto Ministeriale, la revoca della concessione, senza diritto a ricorso in via amministrativa o giudiziaria.

Alla medesima pena da irrogarsi con decreto Ministeriale soggiacciono quei concessionari che risultino contravventori alla disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5.

Essi inoltre devono corrispondere all'Amministrazione il decuplo delle tasse dovute per le corrispondenze non francate accettate per la distribuzione.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni è autorizzato ad infliggere ai concessionari, che trasgrediranno a qualunque altra disposizione di leggi, decreti, regolamenti o dei singoli capitolati speciali d'oneri, relativi a servizi di noleggio di caselle per la distribuzione delle corrispondenze, ammende fino a L. 200.

In qualsiasi caso di recidiva, oltre all'ammenda, potrà essere disposta, con decreto Ministeriale, la revoca della concessione senza diritto a ricorso in via amministrativa od in via giudiziaria.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 94. — COOP

Numero di pubblicazione 1298.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1926, n. 990.

Autorizzazione ad erogare parte dell'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 in spese aventi per fine la ricostruzione economica e la difesa militare della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, attesa l'imminenza del termine dell'anno finanziario, di disporre dell'avanzo effettivo che risulterà alla chiusura dei conti del bilancio dello Stato per l'esercizio in corso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Governo del Re di destinare, prima della chiusura definitiva dell'esercizio finanziario 1925-26, ed in conto della competenza dell'esercizio medesimo, non oltre i 3 quarti dell'avanzo effettivo, per provvedere a spese aventi per fine la ricostruzione economica e la difesa militare della Nazione.

L'importo corrispondente verrà, con decreto del Ministro per le finanze, inscritto in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio predetto.

I prelevamenti dal detto fondo e la loro assegnazione ai bilanci delle singole Amministrazioni saranno disposti, in conto residui, mediante decreti Reali, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, da ratificarsi con la legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio in cui le prelevazioni stesse hanno luogo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 99. — COOP

Numero di pubblicazione **1299.**

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. **993.**

Istituzione di un Regio laboratorio-scuola per fabbri e falegnami, in Orvieto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Viste le deliberazioni del Regio commissario del comune di Orvieto del 28 gennaio 1925, della provincia dell'Umbria del 17 febbraio 1925 e della Camera di commercio dell'Umbria del 12 marzo 1925;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Orvieto un Regio laboratorio-scuola per fabbri e falegnami con annessi corsi serali per maestranze per varie arti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche avranno luogo nei laboratori di fabbri-meccanici e di falegnami.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 66,000;
il comune di Orvieto, con L. 9000;
la provincia dell'Umbria, con L. 15,000;
la Camera di commercio dell'Umbria, con L. 10,000.

Il comune di Orvieto resta obbligato in seguito alla deliberazione riportata nelle premesse del presente decreto a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 96. — COOP

Numero di pubblicazione **1300.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. **994.**

57ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che autorizza una 57ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA'

Il Governo della Maestà Vostra ha deciso di concedere un contributo di L. 100,000 a favore del Comitato organizzatore delle diverse manifestazioni che costituiscono la « Primavera Sportiva Romana » del corrente anno.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di inscrivere tale somma nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, prelevandola dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,315,109, rimane disponibile la somma di L. 684,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 57ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo, con inscrizione al nuovo capitolo n. 165-V: « Contributo statale nelle spese sostenute dal Comitato organizzatore della « Primavera Sportiva Romana ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 97. — COOP

Numero di pubblicazione 1301.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 995.
Sistemazione dei praticanti contabili assunti, con le norme del cessato regime austriaco, presso le Intendenze di finanza e degli allievi di 2ª classe doganali dell'ex Stato Fiumano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 115; 18 febbraio 1923, n. 440; 23 dicembre 1923, n. 2829; 19 giugno 1924, numero 1616, e 7 dicembre 1924, n. 2162;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, che reca norme per la sistemazione del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I praticanti contabili attualmente in servizio nelle ragionerie delle Intendenze di finanza, assunti nelle nuove Provincie dopo l'armistizio, ove siano riconosciuti meritevoli, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, e siano in possesso dei titoli di studio che, dalle norme del cessato regime, erano prescritti per i gruppi *B* e *C* del relativo ordinamento, sono nominati vice-ragionieri nelle Intendenze (grado 11°) a datare dal 1° dicembre 1923.

La loro anzianità sarà decorrente dal 1° luglio 1920 o dalla posteriore assunzione in servizio, sia agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, che a quelli del computo del servizio richiesto per l'applicazione dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, numero 440, essi saranno iscritti nell'apposito elenco istituito per il personale proveniente dal cessato regime.

Art. 2.

Gli allievi doganali di 2ª classe provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume, i quali siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione di cui all'art. 20 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, semprechè siano meritevoli, sono nominati sottoispettori aggiunti di dogana (grado 11°, gruppo *B*) con effetto dal 1° dicembre 1924, se a tale data abbiano maturato il periodo prescritto dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa per il passaggio in ruolo, e con anzianità decorrente dal giorno di compimento di detto periodo, ed inscritti nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Gli allievi di 2ª classe che abbiano maturato o matureranno il periodo anzidetto dopo il 1° dicembre 1924, verranno collocati allo stipendio iniziale del grado di cui al precedente comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 98. — COOP

Numero di pubblicazione 1302.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 973.
Erezione in Ente morale della Fondazione capitano Alberico Torrani, a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna.

N. 973. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la « Fondazione capitano Alberico Torrani », costituita con l'offerta di L. 10,000 nominali, fatta dal padre del predetto defunto ufficiale gr. uff. Enrico Torrani, e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1926.
Inizio del pagamento delle semestralità delle rendite consolidate 3.50 e 5 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

Le Sezioni di tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 28 giugno 1926 il pagamento delle semestralità al 1° luglio 1926 sui certificati nominativi, non soggetti a vincoli di usufrutto od a speciali condizioni di pagabilità, delle rendite consolidate 3.50 % e 5 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

Il Ministero delle finanze ha disposto che il giorno 28 corrente le Sezioni di Regia tesoreria provinciale inizino il pagamento delle semestralità della rendita consolidata 3.50 per cento al portatore e mista e della rendita consolidata 5 per cento al portatore, di scadenza 1° luglio 1926.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Sedegliano e di Cicagna.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il R. decreto 21 febbraio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sedegliano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che la situazione locale non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sedegliano, è prorogato di tre mesi.

Udine, addì 7 giugno 1926.

Il Prefetto: SPADAVECCHIA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cicagna;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e col R. decreto-legge 11 settembre 1925, numero 1756;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cicagna è prorogato di tre mesi.

Genova, addì 12 giugno 1926.

p. *Il Prefetto*: INTERNICOLA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Domande di svincolo di cauzione.

Il mediatore di assicurazione sig. Guido Sforni ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita per il collocamento dei rischi presso il Lloyd di Londra.

Si avverte chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente avviso.

* * *

La Società anonima « L'assurance générale des eaux et accidents » con sede in Lione e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, in corso di liquidazione, ha richiesto lo svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati italiani asserendo di avere estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale del lavoro della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 132

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	78 77	Belgio	80 50
Londra	134 652	Olanda	11 16
Svizzera	534 42	Pesos oro (argentino)	25 58
Spagna	441 50	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 62	New-York	27 716
Vienna	3 94	Belgrado	49 50
Praga	82 50	Budapest	0 0392
Romania	11 —	Russia (cervonetz)	144 45
Dollaro canadese	27 79	Norvegia	6 205
Albania	5 35	Oro	534 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % nett (1926)	69 90
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % ordo	43 —
	5.00 % netto	93 55
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	328330	200.50	Astengo *Camilla* di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Savona (Genova), vincolata.	Astengo *Maria-Camilla* di Stefano, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	404292	350 —	Orefice *Ioele* di Francesco, nubile dom. a Casoria (Napoli).	Orefice *Iole* di Francesco, nubile, dom. a Casoria (Napoli).
3.50 %	681224	175 —	Arnodo Margherita fu Domenico, ved. di Arnodo *Abramo*, dom. a Brosso (Torino).	Arnodo Margherita fu Domenico, ved. di Arnodo *Giovanni-Abramo*, dom. a Brosso (Torino).
»	452084	98 —	Pasqualetti Ida di Matteo, *nubile*, dom. a Torino.	Pasqualetti Ida di Matteo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	396410	100 —	Antoriello *Enrico* fu *Michele* minore sotto la patria potestà della madre Martucci Marta, ved. Antoriello, dom. in Napoli.	Antoriello *Errica* fu *Michelangelo*, minore ecc., come contro.
»	150775	50 —	Moccia Maria-Giuseppa fu Enrico, moglie di *De Pardo Vincenzo*, dom. a Sannicandro Garganico (Foggia), vincolata.	Moccia Maria-Giuseppa fu Enrico, moglie di *Di Pardo Nazario-Vincenzo*, dom. come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	1250	Capit. 22,500 —	*Lombarda* Maria fu Vincenzo, moglie di Marzello Vincenzo.	*Labombarda* Maria fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	638	» 7,500 —	Corsini *Lea* fu Pellegrino, minore sotto la patria potestà della madre Vandelli Beatrice, ved. Corsini.	Corsini *Elia-Maria* fu Pellegrino, minore ecc., come contro.
3.50 % » »	60996 104658 24442	7 — 70 — 21 —	Cardona-Notarbartolo *Costanza* fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.	Cardona-Notarbartolo *Maria-Costanza* fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.
» » »	60620 60631 59538	14 — 24.50 24.50	Cardona-Notarbartolo *Costanza* di Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.	Cardona-Notarbartolo *Maria-Costanza* di Guglielmo, nubile, dom. a Palermo.
»	603260	1.099 —	Papasogli *Giannina* fu Leonardo, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Alberta Chiellini fu Enrico, ved. di Papasogli Leonardo, dom. a Livorno.	Papasogli *Maria-Giannina-Elvira-Giorgina* fu Leonardo ecc., come contro.
Cons. 5 %	127069	150 —	Spagnolo Elisa di Michele, nubile, dom. a Latiano (Lecce).	Spagnolo Elisa di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Latiano (Lecce).
3.50 %	049566	42 —	*Giacobino* Paolo di Celso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Giacobini* Paolo di Celso, minore ecc., come contro.
»	659108	70 —	Grossi *Mario* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Tacchi Giorgio fu Pietro, dom. a Trasquera (Novara).	Grossi *Giovanni* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	10639	125 —	Tezzon Pietro fu Paolo, dom. in Papozze (Rovigo).	Tezzon Pietro fu Paolo, *minore sotto la tutela di Casazza Angelo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	81028	50 —	Santillo *Clementina* di Luigi, moglie di Mercorella Antonio di Giovanni, dom. a San Giorgio La Molara (Benevento).	Santillo *Maria-Clementina* di Luigi, moglie ecc., come contro.
3.50 %	812584	350 —	Lichtenberger *Emilia-Maria* di Gustavo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Lichtenberger *Elena-Maria* di Gustavo, minode ecc., come contro.
3.50 % Categ. A	37327	52.50	Altare *Teresa* fu Lorenzo, minore sotto la tutela di Altare Giovanni, dom. a Dogliani (Cuneo).	Altare *Rosa-Teresa* fu Lorenzo, minore ecc., come contro.
3.50 %	288321	98 —	Allasia Margherita moglie di Monti Anselmo, dom. a Firenze, *Maria* moglie di Ricci Andrea dom. a Ferrara; Giuseppe, dom. a Ferrara; Carolina, Carlo e Giuseppa dom. a Ferrara; tutti del fu Michele, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Craveri Rosa fu Carlo, tutti eredi indivisi di Craveri Pacifico; con usufrutto a Craveri Rosa fu Carlo, ved. Allasia.	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, dom. a Firenze, *Anna-Maria* moglie di Ricci Andrea ecc., come contro.
»	316062	308 —	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, *Maria* moglie di Ricci Andrea, Giuseppe, Carolina, nubile, Carlo maggiorenne e Giuseppa, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Craveri Rosa fu Carlo, ved. di Allasia Michele, fratelli e sorelle fu Michele, tutti eredi indivisi di Craveri Pacifico, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Allasia Margherita, moglie di Monti Anselmo, *Anna-Maria*, moglie di Ricci Andrea, ecc., come contro.
»	768106 763555 758111 752193 744507 729956 776510	203 — 185.50 157.50 157.50 157.50 140 — 17.50	Marchesi Fortunatina di Elvira, nubile, dom. in Ferrazzano (Campobasso); con usufrutto a Marchesi Elvira, moglie di *Ricci Pacifico*.	Marchesi Fortunatina di Elvira, nubile, dom. in Ferrazzano (Campobasso); con usufrutto a Marchesi Elvira, moglie di *Gravina Pacifico-Antonio*.
Cons. 5 %	355220	560 —	Sarasso *Esterico-Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bassanino Seconda, ved. di Sarasso Giovanni, dom. a Torino.	Sarasso *Giovanni-Esterino* fu Giovanni, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.